


ANCE TOSCANA COSTA

Regolamento

Approvato dall'Assemblea di ANCE Livorno del 18 settembre 2018
e dall'Assemblea di ANCE Massa Carrara del 1 febbraio 2019



TITOLO PRIMO

COSTITUZIONE, SEDE E SCOPI

ART. 1 - COSTITUZIONE

E' costituita, nell'ambito di Confindustria Livorno e Massa Carrara, la Sezione dei costruttori edili ed affini denominato ANCE Toscana Costa - Livorno e Massa Carrara, in breve **ANCE Toscana Costa**.

Il presente Regolamento, approvato da ANCE, predisposto in conformità ai principi ispiratori dello Statuto di Confindustria Livorno e Massa Carrara ed approvato dall'Assemblea di ANCE Toscana Costa e dal Consiglio di Presidenza Confindustria Livorno e Massa Carrara, disciplina l'assetto e le procedure di funzionamento degli Organi di ANCE Toscana Costa, la loro autonomia decisionale e patrimoniale sui temi di specifica competenza della categoria e le relative rappresentanze esterne.

ART. 2 - SEDE

La sede legale, le sedi operative e le delegazioni di ANCE Toscana Costa, coincidono con quelle di Confindustria Livorno Massa Carrara. La Sezione potrà inoltre aprire eventuali ulteriori sedi operative/delegazioni, all'interno dell'area geografica di competenza di Confindustria Livorno e Massa Carrara.

ART. 3 - SCOPI

ANCE Toscana Costa, nel quadro dei fini statutari e delle politiche generali di Confindustria Livorno e Massa Carrara, ha per scopo la promozione, lo sviluppo ed il progresso dell'industria edilizia e la tutela dei diritti e degli interessi professionali degli imprenditori edili associati.

A tal fine ANCE Toscana Costa, in particolare:

- a) - assume la rappresentanza della categoria edile nelle province di Livorno e Massa Carrara;
- b) - stipula contratti ed accordi collettivi di categoria nel proprio ambito territoriale, in applicazione del C.C.N.L. e in conformità alle direttive dell'ANCE; interviene nella trattazione e definizione delle controversie collettive ed individuali di lavoro;
- c) - nomina o designa direttamente propri rappresentanti negli organismi associativi nazionali e regionali della categoria, designa i rappresentanti in Ance Toscana secondo le indicazioni contenute nello Statuto dell'Associazione stessa; nomina i propri rappresentanti negli organismi costituiti a norma della contrattazione collettiva del settore, dei quali ultimi assume la titolarità;
- d) - designa ai competenti organi di Confindustria Livorno e Massa Carrara, i propri rappresentanti, sia per quanto concerne gli incarichi interni, sia per quanto riguarda gli Enti e le Organizzazioni esterne di specifico interesse dell'industria edilizia; designa inoltre i rappresentanti del settore edile da affiancare a quelli delle altre categorie individuati da Confindustria Livorno e

Massa Carrara, ai fini della trattazione di problemi che riguardino l'interesse congiunto di più settori;

Le designazioni di cui ai precedenti punti c) e d) sono effettuate tenendo conto di una adeguata rappresentanza dei territori per quanto possibile;

e) - promuove e coordina l'attività delle imprese edili associate in ordine a problemi sindacali, sociali, tecnici, economici, amministrativi, giuridici e tributari;

f) - sollecita e promuove la formazione di maestranze per l'edilizia anche con la promozione di enti e scuole professionali di categoria a norma del c.c.n.l. di settore, e attua ogni iniziativa diretta all'elevazione morale e culturale e al benessere delle maestranze stesse;

g) - provvede a rendere edotti i soci, anche attraverso la collaborazione degli stessi, di ogni progresso dell'edilizia, per mezzo - ad esempio - della rilevazione dei prezzi, di dati, di elementi e notizie relativi ai problemi del settore e favorisce studi e sperimentazioni nell'industria edile;

h) - sollecita, promuove e agevola tra le imprese edili associate l'accesso al mercato, anche con la formazione di consorzi e di altri idonei organismi;

i) - adotta il Codice Etico di ANCE;

l) - compie, in genere, tutti gli atti che in qualsiasi modo valgono a raggiungere i propri fini sociali.

Le determinazioni assunte dai competenti Organi della Sezione saranno comunicate a cura del Presidente di ANCE Toscana Costa alla Presidenza e Direzione di Confindustria Livorno e Massa Carrara.

TITOLO SECONDO

SOCI

ART. 4 - AMMISSIONE A SOCIO - CESSAZIONE

Sono soci di ANCE Toscana Costa le imprese edili che, oltre ad aderire a Confindustria Livorno e Massa Carrara, esercitando attività statutariamente riconosciute dall'Associazione Nazionale Costruttori Edili - ANCE, risultano iscritte alla Cassa Edile delle provincie di Livorno o Massa Carrara, secondo quanto previsto dal CCNL edili - industria. Sono altresì soci di ANCE Toscana Costa le imprese aderenti a Confindustria Livorno e Massa Carrara che svolgono attività specialistiche complementari all'edilizia (es. società di impianti tecnologici, immobiliari etc.), che - pur non obbligate contrattualmente all'iscrizione alla Cassa Edile delle provincie di Livorno o Massa Carrara - richiedano specificamente l'adesione ad ANCE Toscana Costa stessa.

Ciascuna impresa associata è rappresentata dal titolare, il legale rappresentante, un suo delegato formalmente designato.

La domanda di ammissione e la cessazione da socio ad ANCE Toscana Costa, sono esaminate dagli organi di cui all'Art. 11, lettera b) e c), per un parere vincolante preventivo.

ART. 5 - RAPPORTI CON L'ANCE

ANCE Toscana Costa aderisce all'Associazione Nazionale Costruttori Edili - ANCE, secondo le norme dello Statuto di quest'ultima.

L'adesione all'ANCE comporta la contestuale adesione all'Organismo associativo regionale dell'edilizia (ANCE Toscana).

Le predette adesioni comportano per le imprese aderenti ad ANCE Toscana Costa, l'obbligo di osservare quanto previsto dagli Statuti dell'ANCE e dell'organismo associativo regionale dell'edilizia (ANCE Toscana).



ART. 6 - DIRITTI DEI SOCI

Dall'adesione a Confindustria Livorno e Massa Carrara e dall'appartenenza ad ANCE Toscana Costa derivano, per i soci di cui all'Art. 4, gli stessi diritti e doveri delle altre imprese aderenti a Confindustria Livorno e Massa Carrara, inquadrate in altre Sezioni merceologiche, salve le disposizioni specifiche previste dal presente Regolamento.

Gli associati hanno diritto di avvalersi di tutti i servizi istituiti da Confindustria Livorno e Massa Carrara nonché di quelli istituiti specificamente nel loro interesse e per la loro tutela.

ART. 7 - DOVERI DEI SOCI

L'appartenenza ad ANCE Toscana Costa comporta i seguenti obblighi:

- a) - osservare e fare osservare, oltre allo Statuto dell'ANCE, anche il presente Regolamento e le deliberazioni che saranno adottate in base ad esso dagli organi competenti di ANCE Toscana Costa;
- b) - accettare e rispettare tutti gli obblighi derivanti dai rapporti associativi che intercorrono fra ANCE Toscana Costa ed ANCE, ed osservare - per quanto di competenza - gli obblighi previsti dallo Statuto di quest'ultima;
- c) - comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della ragione sociale, della sede legale, della composizione degli organi di rappresentanza e fornire le notizie ed i dati concernenti le caratteristiche, la struttura e l'attività aziendale che venissero richiesti dalla Sezione per il perseguimento degli scopi di cui al precedente art. 3;
- d) - i soci della Sezione non possono far parte contemporaneamente, a pena di espulsione per incompatibilità, di altre Associazioni costituite per scopi identici od analoghi nell'ambito territoriale di competenza di ANCE Toscana Costa.

ART. 8 - CONTRIBUTI

Per le imprese edili valgono le disposizioni contributive stabilite da Confindustria Livorno Massa e Carrara per gli altri associati.

Le quote di adesione contrattuale derivanti da fonti autonome del settore, sono di esclusiva titolarità dell'ANCE Toscana Costa che ne ha la completa disponibilità e sono riservate al finanziamento delle attività specifiche della stessa.

Il gettito di tali quote affluisce al Fondo comune dell' ANCE Toscana Costa, di cui all'art. 27, che è distinto dal patrimonio di Confindustria Livorno Massa e Carrara, del quale non fa parte.

Le imprese associate sono altresì tenute a versare i contributi di competenza dell'ANCE nazionale, secondo i criteri, le misure e le modalità stabiliti dalla delibera contributiva di quest'ultima.

Per i lavori eseguiti dalle imprese associate fuori delle provincie di competenza dell'ANCE Toscana Costa e per quelli eseguiti nelle provincie stesse da imprese iscritte ad altre Associazioni aderenti all'ANCE, la misura del contributo è quella all'uopo stabilita annualmente dalla delibera contributiva dell'ANCE nazionale.

ART. 9 - ASSISTENZA ALLE IMPRESE ADERENTI AD ALTRE ASSOCIAZIONI TERRITORIALI.

Two handwritten signatures in black ink, one on the left and one on the right.

Ance Toscana Costa fornisce normale assistenza alle imprese appartenenti ad altre Associazioni territoriali di categoria aderenti all'ANCE, che svolgono attività nelle provincie di Livorno e Massa Carrara, sempre che tali imprese siano in regola con il versamento del contributo associativo dovuto all'ANCE nazionale, di cui al precedente art. 8.

ART. 10 - REGISTRO DELLE IMPRESE

Fermi restando gli obblighi concernenti la formazione dell'Anagrafe di Confindustria Livorno e Massa Carrara e del Registro delle imprese confederale, presso l'ANCE Toscana Costa è istituita una anagrafe dei soci di cui all'Art. 4.

Per la formazione e l'aggiornamento della predetta anagrafe, le imprese sono tenute a fornire, nei tempi e nei modi richiesti dall'ANCE Toscana Costa, e/o da Confindustria Livorno e Massa Carrara, tutti gli elementi ritenuti utili a tali fini.

TITOLO TERZO

ART. 11 - ORGANI DI ANCE TOSCANA COSTA

Gli organi di ANCE Toscana Costa sono:

- a) - L'Assemblea dei soci
- b) - Il Consiglio Direttivo
- c) - Il Presidente ed i Vice Presidenti
- d) - Il Collegio dei Garanti Contabili
- e) - I Proviviri

Gli organi di ANCE Toscana Costa sono titolati ad assumere le decisioni concernenti i problemi di specifica competenza della categoria.

ART. 12 - ELEGGIBILITÀ ALLE CARICHE SOCIALI

Sono eleggibili alle cariche sociali di Ance Toscana Costa i titolari e gli amministratori con rappresentanza sociale delle imprese iscritte ed in regola con il versamento dei contributi associativi, nonché gli institori e i procuratori delle imprese stesse purché muniti di procura generale *ad negotia*.


Alla carica di Proboviro e di Garante contabile possono essere elette persone diverse da quelle sopra indicate, anche prive delle qualifiche di cui al comma precedente, che siano in possesso di particolari idonei requisiti di affidabilità ed esperienza.

ART. 13 - DURATA E REQUISITI DELLE CARICHE SOCIALI

Tutte le cariche sociali hanno durata quadriennale, sono gratuite e rinnovabili per un massimo di due mandati, fatta eccezione per il Presidente e i Vice Presidenti, la cui durata di mandato è regolata dagli Artt. 20 e 21, ed i Proviviri che non hanno limiti di rinnovo. Il Garante contabile non ha limiti di rinnovo, qualora eletto ai sensi dell'Art. 12 comma 2.

Decadono dalle cariche e dagli incarichi degli organi di Ance Toscana Costa coloro che rappresentino aziende che perdono la qualità di socio. In particolari condizioni – e su richiesta dell'interessato – il Consiglio Direttivo può deliberare una sospensione temporanea.

Non sono eleggibili alle cariche sociali o decadono dalle medesime coloro che rivestano anche a titolo personale una delle cariche esecutive di vertice in Associazioni o Organismi o Istituti, che perseguano finalità di tutela di fondamentali interessi delle imprese di costruzioni comparabili a quelle dell'ANCE o comunque assumano comportamenti contrastanti con i deliberati degli organi dell'ANCE nazionale e di ANCE Toscana Costa.



La decadenza è dichiarata dal Consiglio Direttivo e, a tal fine, il Presidente d'intesa con i Vice Presidenti, sottopone al Consiglio Direttivo stesso l'elenco dei nominativi da dichiarare decaduti; per consentire ai competenti organi di provvedere sollecitamente alle sostituzioni a norma del presente Regolamento.

La decadenza comporta la revoca degli eventuali incarichi conferiti da ANCE Toscana Costa in Organismi esterni ed impegna le persone medesime a rinunciare a qualsiasi altro incarico assunto in funzione di cariche rivestite in ambito associativo.

Contro le deliberazioni assunte dal Consiglio Direttivo a norma del presente articolo, la persona dichiarata sospesa o decaduta dalle cariche sociali, può ricorrere ai Provvisori di cui all'art. 23.

ART. 14 - ASSEMBLEA DEI SOCI: COMPOSIZIONE

L'Assemblea dei soci è formata dai rappresentanti di tutte le imprese associate di cui all'art. 4.

Il socio può farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro socio, in regola con i contributi associativi, mediante apposita delega scritta; ciascun socio non può presentare più di una delega.

Il calcolo dei voti spettanti a ciascun socio segue le regole previste nello Statuto di Confindustria Livorno e Massa Carrara.

ART. 15 - ASSEMBLEA DEI SOCI : CONVOCAZIONI, DELIBERE E VERBALI

L'Assemblea è convocata, presso la Sede o le altre sedi operative/delegazioni dell'ANCE Toscana Costa almeno una volta l'anno per una data non posteriore al 30 Giugno. La partecipazione dei Soci è comunque agevolata dalla possibilità di presenziare alla riunione anche con collegamento in Videoconferenza, che può avvenire - esclusivamente - presso la sede o le delegazioni di Confindustria Livorno e Massa Carrara, o presso la sede di altre Associazioni facenti parte del sistema ANCE.

E' convocata inoltre ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un quinto dei soci.

La convocazione è fatta dal Presidente, con l'assistenza della Segreteria di cui all'Art. 26, con comunicazione tramite PEC da inviarsi all'indirizzo di posta elettronica certificata di ciascuna azienda associata almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Per le elezioni alle cariche sociali la convocazione è inoltrata almeno venti giorni prima.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il luogo fisico dove si svolgerà la riunione e le sedi dove è possibile la partecipazione in collegamento telematico, il giorno e l'ora della stessa oltre all'ordine del giorno con gli argomenti da trattare.

In caso di urgenza la convocazione può essere fatta, sempre a mezzo posta elettronica certificata, con preavviso di almeno cinque giorni.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente di Ance Toscana Costa e, in prima convocazione è validamente costituita quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci.

Two handwritten signatures are present at the bottom of the page. The signature on the left is 'Marta...' and the one on the right is 'Andrea...'. The number '5' is written to the right of the signatures.

Trascorsa un'ora l'Assemblea è validamente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti direttamente o per delega, e delibera a maggioranza dei voti in essa rappresentati; nelle elezioni alle cariche sociali l'Assemblea è invece validamente costituita - in seconda convocazione - soltanto se è presente o rappresentata la maggioranza dei soci.

Le deliberazioni per l'elezione di cariche sociali sono prese con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati mediante votazione a scrutinio segreto.

L'Assemblea in sede straordinaria è validamente costituita quando sia presente o rappresentata la maggioranza dei soci e delibera con la maggioranza dei due terzi dei voti rappresentati.

In caso di partecipazione mediante videoconferenza, il personale della/e delegazione/i o della/e sede/i interessata/e, garantirà la correttezza delle operazioni di voto dei presenti e trasmetterà tempestivamente le comunicazioni al Segretario incaricato delle verbalizzazioni.

ART. 16 - ASSEMBLEA DEI SOCI : ATTRIBUZIONI

Spetta all'Assemblea dei soci in sede ordinaria:

a) - determinare le direttive di massima dell'attività dell'ANCE Toscana Costa sulla base della relazione del Presidente;

b) - eleggere il Presidente e su proposta di questi, due Vice Presidenti, individuati dal Presidente in modo da assicurare la rappresentanza di entrambe le provincie di competenza di ANCE Toscana Costa;

c) Eleggere inoltre, tenendo conto di una adeguata rappresentanza:

- fino a 9 componenti il Consiglio Direttivo;
- il Tesoriere;
- i Garanti contabili effettivi e supplenti;
- i Probiviri;

d) - esaminare ed approvare il conto consuntivo ed il bilancio preventivo;

In sede straordinaria:

e) - deliberare in merito alle modifiche del presente Regolamento, da sottoporre successivamente a ratifica da parte di Confindustria Livorno e Massa Carrara;

f) - deliberare in merito allo scioglimento dell'ANCE Toscana Costa a norma del successivo art. 30.

Per l'elezione delle cariche si fa rinvio alle disposizioni contenute nell'allegato "Regolamento di attuazione per l'elezione delle cariche di Ance Toscana Costa".

ART. 17 - CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPOSIZIONE

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, dai Vice Presidenti, dal Tesoriere e dai Consiglieri eletti dall'Assemblea dei Soci.

L'Assemblea elegge il Consiglio, con le modalità previste nel Regolamento di attuazione per l'elezione delle cariche di Ance Toscana Costa.

I Consiglieri eletti durano in carica secondo quanto previsto all'Art. 13

Sono componenti aggiuntivi di diritto, qualora non coincidenti con una qualsiasi delle cariche elettive di cui all'art. 16 ad eccezione dei Garanti Contabili e dei Proviviri, il delegato di ANCE Toscana Costa nel Comitato Piccola Industria di Confindustria Livorno e Massa Carrara ed il Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori Edili di ANCE Toscana Costa.

Sono invitati permanenti del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto e qualora non coincidenti con le cariche elettive di cui alla lettera b), c) e d) primo punto dell'Art 16, i Presidenti degli Enti bilaterali delle provincie di Livorno e Massa Carrara.

Al Consiglio Direttivo è invitato permanente - con voto consultivo - il Presidente dei Garanti contabili.

Se nel corso del quadriennio vengono a mancare uno o più componenti elettivi del Consiglio, si provvederà a sostituirli con i primi non eletti. I nuovi Consiglieri rimarranno in carica sino al termine del quadriennio in cui scadono gli altri.

Si intendono rivestite per l'intera durata del mandato, ai fini della rieleggibilità, quelle cariche ricoperte per un periodo superiore alla metà del mandato stesso.

ART. 18 - CONSIGLIO DIRETTIVO: RIUNIONI E DELIBERE

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni quattro mesi, ed inoltre ogni qualvolta lo ritenga necessario il Presidente o lo richiedano almeno la metà più uno dei componenti tra Consiglieri effettivi e Vice Presidenti.

La convocazione è fatta mediante avviso inviato per posta elettronica, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione.

In caso di urgenza, la convocazione è fatta a mezzo posta elettronica con preavviso di almeno due giorni. Gli avvisi dovranno contenere le stesse informazioni previste nel comma 4 dell'Art. 15.

Alla riunione possono partecipare, su invito del Presidente, esperti sugli specifici argomenti all'ordine del giorno.

Per la validità delle riunioni del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti effettivi.

Ciascun componente ha diritto ad un voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti mediante votazione palese; in caso di votazione sulle persone si procede, obbligatoriamente, con scrutinio segreto.

In caso di parità nelle votazioni palesi prevale il voto del Presidente; nelle votazioni a scrutinio segreto, in caso di parità, la proposta si intende respinta.

ART. 19 - CONSIGLIO DIRETTIVO: ATTRIBUZIONI

Spetta al Consiglio Direttivo:

- a) convocare l'Assemblea dei Soci ai sensi dell'art. 15;
- b) curare il conseguimento dei fini previsti dal presente Regolamento in armonia con le deliberazioni dell'Assemblea;
- c) proporre per l'elezione nel Consiglio Generale di Confindustria Livorno Massa Carrara, il Vicepresidente che sia espressione della componente territoriale non rappresentata dal Presidente dell'ANCE Toscana Costa;



- d) nominare e/o designare i rappresentanti di cui all'art. 3, punti c) e d);
- e) nominare, tenendo conto di una adeguata rappresentanza dei territori per quanto possibile, eventuali Commissioni per lo studio e la trattazione di determinati problemi, chiamando a farvi parte, occorrendo, anche terzi particolarmente esperti e provvedendo a nominare il Presidente e i Vice Presidenti;
- f) disporre per l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci;
- g) stabilire le direttive per la stipulazione dei contratti e accordi collettivi di lavoro;
- h) predisporre e presentare all'Assemblea il conto consuntivo e il bilancio preventivo;
- i) formulare all'Assemblea le proposte per le modifiche al presente Regolamento;
- j) sovrintendere all'amministrazione del fondo comune della Sezione;
- k) ratificare i provvedimenti adottati in via d'urgenza dal Presidente ai sensi dell'art.20 lettera j;
- l) deliberare la costituzione di particolari uffici e servizi nell'interesse e a vantaggio dei soci e procedere all'eventuale costituzione di uffici periferici della Sezione;
- m) assumere i provvedimenti nei confronti dell'associato eventualmente inadempiente;
- n) approvare il Regolamento del Gruppo giovani imprenditori, ove presente, e le sue eventuali modifiche;
- o) approvare eventuali Regolamenti attuativi per il funzionamento della Sezione;
- p) nominare la Commissione di designazione di cui all'art. 24;
- q) dichiarare la decadenza dalle cariche in seno agli organi di ANCE Toscana Costa, ai sensi dell'art. 13;
- r) formulare pareri ai sensi dell'art. 4, ultimo comma.
- s) Eleggere, ai sensi dell'Art. 21 e su proposta del Presidente, i Vicepresidenti da sostituire.

ART. 20 - PRESIDENTE: ELEZIONE, DURATA E ATTRIBUZIONI

Il Presidente dell'ANCE Toscana Costa è eletto dall'Assemblea dei soci, dura in carica quattro anni, senza possibilità di rinnovo consecutivo;

L'Assemblea elegge il Presidente, con le modalità previste nel Regolamento di attuazione per l'elezione delle cariche di Ance Toscana Costa, tenendo conto per quanto possibile dell'opportunità di una rotazione tra i territori.


Il Presidente ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale dell'ANCE Toscana Costa nei confronti dei terzi ed in giudizio.

Egli ha inoltre titolo a costituirsi civilmente per i reati commessi a danno dell'ANCE Toscana Costa.

In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito nelle sue funzioni dal Vice Presidente da lui designato e, in mancanza di designazione, dal Vice Presidente più anziano di età.

Spetta in particolare al Presidente di ANCE Toscana Costa:

- a) convocare l'Assemblea dei Soci, anche su indicazione del Consiglio Direttivo, presiederne le riunioni e provvedere per l'attuazione delle relative decisioni;
- b) convocare il Consiglio Direttivo, presiederne le riunioni e provvedere per l'attuazione delle relative decisioni;
- c) rappresentare Ance Toscana Costa in sede negoziale, giudiziaria e amministrativa;
- d) firmare i contratti e accordi collettivi di lavoro secondo le direttive espresse dal Consiglio Direttivo;
- e) intrattenere rapporti con i terzi nella sua qualità di rappresentante di ANCE Toscana Costa;
- f) adottare i provvedimenti necessari per il miglior svolgimento dell'attività di ANCE Toscana;

- 
- g) sovrintendere all'ordinamento dei servizi di ANCE Toscana Costa e a tutti gli atti amministrativi;
 - h) provvedere, di concerto con il Tesoriere, alla gestione economico finanziaria di ANCE Toscana Costa;
 - i) curare che tutti gli atti di ANCE Toscana Costa siano compiuti a norma del presente Regolamento;
 - j) esercitare, in caso di urgenza, i poteri del Consiglio Direttivo sottoponendo le deliberazioni così prese alla ratifica del Consiglio stesso in una riunione da convocarsi il prima possibile.

Oltre alle attribuzioni specificatamente previste nel presente Regolamento, spetta al Presidente la rappresentanza di ANCE Toscana Costa nei rapporti con gli organi direttivi ed esecutivi di Confindustria Livorno e Massa Carrara.

Egli rappresenta altresì ANCE Toscana Costa in seno all'Associazione Nazionale Costruttori Edili e nella stipula dei contratti ed accordi collettivi di lavoro della categoria.

Il Presidente rappresenta Ance Toscana Costa nei rapporti con Confindustria Livorno e Massa Carrara, secondo quanto stabilito dallo Statuto di quest'ultima.

ART. 21 - VICE PRESIDENTI: ELEZIONE, DURATA E ATTRIBUZIONI

I Vice Presidenti, in numero di due, dei quali almeno uno proveniente dall'area territoriale provinciale che non esprime il Presidente, sono eletti dall'Assemblea su proposta del Presidente stesso, ai sensi dell'art.16 lettera b), e durano in carica quattro anni.

L'Assemblea elegge i Vice Presidenti con le modalità previste nel Regolamento di attuazione per l'elezione delle cariche di Ance Toscana Costa.

I Vicepresidenti scadono con il Presidente che li ha proposti e sono rinnovabili per un ulteriore mandato consecutivo. Cessano il loro mandato anche in caso di cessazione anticipata del Presidente che li ha proposti, restando in carica soltanto per il tempo strettamente necessario ad indire nuove elezioni.

Nel caso in cui vengano a mancare, durante il quadriennio di carica, essi sono sostituiti, sempre su proposta del Presidente, con votazione del Consiglio direttivo e rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Presidente.

ART. 22 - COLLEGIO DEI GARANTI CONTABILI

Il Collegio Garanti contabili è composto da tre componenti effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea che ne individua tra gli stessi il Presidente.

L'Assemblea elegge i Garanti effettivi e supplenti, con le modalità previste nel Regolamento di attuazione per l'elezione delle cariche di Ance Toscana Costa.

I Garanti contabili durano in carica secondo quanto previsto all'Art. 13.

Il Collegio dei Garanti contabili esercita il controllo sull'amministrazione del fondo comune e sulla gestione economico-finanziaria di Ance Toscana Costa e ne riferisce all'Assemblea con apposita relazione sul conto consuntivo.

Delle riunioni del Collegio dei Garanti contabili si redige processo verbale che viene sottoscritto dagli intervenuti.



La carica di Garante contabile è incompatibile con tutte le cariche di Ance Toscana Costa e con quella di Presidente, Vice Presidente e cariche analoghe in altra organizzazione confederale fatta eccezione per la carica di membro della Consulta Territoriale.

Nell'ipotesi di assenza dei Garanti Contabili, le funzioni sono esercitate dai Revisori contabili di Confindustria Livorno e Massa Carrara.

ART. 23 – I PROBIVIRI

L'Assemblea dei soci - in un anno diverso da quello dell'elezione del Presidente - elegge, a scrutinio segreto, almeno quattro Probiviri, i quali durano in carica quattro anni e sono rieleggibili senza limiti di mandato.

L'elezione avviene con le modalità previste nel Regolamento di attuazione per l'elezione delle cariche di Ance Toscana Costa, tenendo conto per quanto possibile di una adeguata rappresentanza dei territori.

Alla carica di Probiviro possono essere candidate anche persone che non abbiano diretta responsabilità d'impresa, in possesso dei requisiti di indipendenza, terzietà e imparzialità previsti dalla legge.

La carica di Probiviro è incompatibile con la carica di Presidente o di Probiviro di qualsiasi componente del sistema confederale nonché con ogni altra carica interna ad Ance Toscana Costa

Spetta ai Probiviri, anche su istanza di una sola delle parti, la risoluzione delle controversie di qualunque natura insorte fra i soci ed ANCE Toscana Costa, ovvero tra i soci stessi, che non si siano potute definire bonariamente.

I ricorsi devono essere presentati entro 90 giorni dagli atti e/o fatti ritenuti pregiudizievoli da una o più parti.

Per la costituzione del collegio arbitrale chiamato alla risoluzione della controversia, ciascuna parte interessata provvede alla nomina di un Probiviro di sua fiducia, scelto tra i Probiviri eletti dall'Assemblea. Il Presidente del Collegio è scelto tra i restanti Probiviri, con l'accordo dei due Probiviri nominati dalle parti. In caso di dissenso, la nomina sarà richiesta, anche da uno solo dei Probiviri eletti dall'Assemblea, al Presidente del Tribunale di Livorno o di Massa Carrara in ragione della territorialità del richiedente, tra quelli eletti dall'Assemblea.

Il Presidente del collegio arbitrale ed i singoli Probiviri sono tenuti a dichiarare per iscritto che non ricorre alcuna delle fattispecie di incompatibilità previste in materia dal Codice di procedura civile, nonché dal Codice etico e dalla Carta dei valori associativi.

Il collegio arbitrale stabilisce, di volta in volta, le regole procedurali ed i mezzi istruttori da adottare per risolvere la controversia sotto giudizio, tenendo anche presenti i criteri procedurali fissati nel regolamento confederale.

Il collegio arbitrale giudica secondo equità e le sue decisioni hanno natura di arbitrato irrituale.

Il lodo deve essere deliberato a maggioranza di voti entro 30 giorni dalla data in cui il collegio si è costituito e ha avviato l'esame della controversia; tale termine è prorogabile fino ad un massimo di ulteriori 15 giorni.

Il lodo deve essere comunicato alle parti interessate, al Presidente di ANCE Toscana Costa ed al Presidente di Ance Nazionale entro cinque giorni dalla data della deliberazione. Il lodo è inappellabile, fatto salvo l'appello ai Probiviri di Ance Nazionale.

L'interpretazione del presente regolamento è di esclusiva competenza dei Probiviri che potranno tuttavia richiedere elementi di orientamento ai Probiviri di Confindustria Livorno e Massa Carrara al fine di garantire il massimo raccordo operativo.

I Probiviri possono disporre, previo parere favorevole dei Probiviri di Confindustria Livorno e Massa Carrara, la decadenza dalle cariche della Sezione per gravi motivi tali da rendere incompatibile la permanenza nelle cariche stesse. Eventuale ricorso potrà essere demandato ai Probiviri di Ance.

I Probiviri si pronunciano, infine, in tutti gli altri casi previsti dal presente statuto e dai regolamenti di esecuzione, secondo le modalità e con gli effetti all'uopo stabiliti.

Nel caso di controversie tra Ance Toscana Costa oppure i soci di essa, con altri soci di Confindustria Livorno e Massa Carrara non appartenenti ad Ance Toscana Costa, o con la stessa Confindustria Livorno e Massa Carrara, la competenza a decidere spetta ai Probiviri di quest'ultima ai sensi dell'articolo 13 dello Statuto di Confindustria Livorno e Massa Carrara.

Restano ferme le altre funzioni dei Probiviri previste dallo Statuto di Confindustria Livorno e Massa Carrara.

ART. 24 - LA COMMISSIONE DI DESIGNAZIONE

In occasione del rinnovo delle cariche di cui agli Artt. 20 e 21, il Consiglio Direttivo nomina una Commissione di designazione al fine di esperire, anche in via riservata, la più ampia consultazione tra le imprese associate.

La Commissione di designazione è composta da tre imprenditori, di cui almeno uno con sede nella provincia di Livorno ed uno nella provincia di Massa Carrara, che siano rappresentanti di impresa associata ai sensi dell'art. 4 del presente Regolamento adeguatamente rappresentativa, in possesso di vasta esperienza associativa e che non intendano ricoprire la carica di Presidente o di Vice Presidente.

Della Commissione di designazione non possono far parte né il Presidente ed i Vicepresidenti uscenti, né i Probiviri o i Garanti Contabili.


La Commissione di designazione deve insediarsi almeno 3 mesi prima della scadenza del mandato del Presidente.

Ulteriori previsioni in merito alla Commissione di Designazione sono contenute nel Regolamento di attuazione per l'elezione delle cariche di Ance Toscana Costa.

ART. 25 - CONSULTE TERRITORIALI DI ANCE TOSCANA COSTA

Le Consulte Territoriali Ance Toscana Costa, costituite nelle due provincie di Livorno e di Massa Carrara, garantiscono il coordinamento di Ance Toscana Costa con le istanze provenienti dai due territori.

Hanno un ruolo consultivo, propositivo o di segnalazione nei confronti del Consiglio direttivo e operano in stretto raccordo e su indicazione dello stesso.



Sono composte dai membri effettivi del Consiglio direttivo le cui aziende abbiano sede nel territorio di riferimento. Sono inoltre invitati a partecipare alle riunioni, i Presidenti degli Enti paritetici locali (ove non coincidenti con i Consiglieri) e gli imprenditori delle aziende del territorio di riferimento, che hanno sottoposto la propria candidatura all'Assemblea in qualità di Consigliere.

Il Coordinatore delle Consulte territoriali è il Presidente di Ance Toscana Costa o il Vice Presidente della provincia di riferimento, in relazione alla loro provenienza.

Si riuniscono presso le sedi locali di Ance Toscana Costa, ogni qualvolta il Coordinatore della Consulta lo ritenga opportuno o ne facciano richiesta un quarto dei componenti.

Le Consulte:

- propongono al Consiglio Direttivo le iniziative e le azioni più opportune in relazione a problematiche e istanze in ambito locale;
- su mandato del Presidente di ANCE Toscana Costa, in stretto raccordo con il Consiglio direttivo, possono curare - attraverso propri componenti - le relazioni con gli Enti, le amministrazioni pubbliche e gli altri attori del territorio;
- hanno competenza di natura consultiva sulle questioni che, in ambito locale, interessano anche in via indiretta il comparto delle costruzioni e su tutte le altre questioni specificamente affidategli dal Consiglio Direttivo.

Il Coordinatore raccoglie la sintesi degli esiti delle riunioni, riferendone successivamente al Consiglio Direttivo.

TITOLO QUARTO

AMMINISTRAZIONE DEL FONDO COMUNE E GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELLA SEZIONE

ART. 26 - SEGRETERIA

All'organizzazione e al funzionamento di ANCE Toscana Costa è preposto un Segretario che, secondo le direttive del Presidente e del Consiglio Direttivo, organizza i servizi sui due territori, coordina e indirizza gli organici - se presenti - e dà attuazione e svolgimento a tutte le operazioni in cui si concretizza l'attività della Sezione.

Il Segretario partecipa alle riunioni degli Organi di ANCE Toscana Costa sia direttamente sia, eventualmente, tramite collegamento in Videoconferenza da una delle sedi di ANCE Toscana Costa, conservando i resoconti delle riunioni stesse.

Laddove non concordato diversamente tra ANCE Toscana Costa e Confindustria Livorno Massa Carrara, Il Segretario o altro personale, fa parte dell'organico di quest'ultima.

ART. 27 - FONDO COMUNE

Il Fondo Comune è costituito, oltre che dal gettito delle contribuzioni derivanti da fonti autonome del settore, dai beni mobili ed immobili e dai titoli di proprietà di ANCE Toscana Costa, pervenuti per acquisti, lasciti o donazioni o per qualsiasi altra causa, dalle rendite e dalle partecipazioni in Enti, Istituti, Società e quant'altro, nonché da atti di liberalità a favore della Sezione.

Ogni decisione sulle destinazioni, l'utilizzo ed i prelievi dal Fondo Comune è di esclusiva competenza degli organi di ANCE Toscana Costa.

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano ANCE Toscana Costa, risponde esclusivamente il Fondo Comune della stessa.



ART. 28 - AMMINISTRAZIONE E GESTIONE

Per l'amministrazione del Fondo Comune di ANCE Toscana Costa provvede il Consiglio Direttivo.

Gli atti della gestione economico-finanziaria sono compiuti dal Presidente di ANCE Toscana Costa con firma abbinata del Tesoriere.

Alle relative decisioni di spesa dà corso il Presidente di ANCE Toscana Costa.

Il Presidente di ANCE Toscana Costa può delegare per iscritto ad uno dei Vice Presidenti la sottoscrizione degli atti previsti nei precedenti commi.

In caso di impedimento del Tesoriere, il Consiglio Direttivo conferisce le relative funzioni ad un proprio componente.

ART. 29 - ESERCIZIO FINANZIARIO-BILANCIO

L'esercizio finanziario di ANCE Toscana Costa coincide con l'anno solare.

Il conto consuntivo ed il bilancio preventivo annuali sono predisposti dal Consiglio Direttivo, sulla base degli appositi schemi curati dal Tesoriere sulla base del bilancio tipo elaborato dall'ANCE e sono quindi presentati all'esame e all'approvazione dell'Assemblea.

Almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione dell'Assemblea, che dovrà procedere all'esame e all'approvazione dei bilanci, il conto consuntivo è sottoposto dal Consiglio Direttivo ai Garanti contabili che ne redigono relazione scritta.

Il bilancio consuntivo e preventivo sono accompagnati in Assemblea da una relazione del Consiglio Direttivo curata dal Tesoriere.

Del conto consuntivo e del bilancio preventivo, nonché delle relazioni dei Garanti contabili e del Consiglio Direttivo, i soci possono prendere visione, presso la sede di ANCE Toscana Costa, nella settimana che precede l'Assemblea.

Nel periodo intercorrente tra il 1 gennaio di ogni anno e la data di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo da parte dell'Assemblea a norma dell'art. 16, alla gestione economico-finanziaria di ANCE Toscana Costa si provvede in via provvisoria sulla base del bilancio preventivo approvato dall'Assemblea per l'anno precedente.

Si applicano, in quanto compatibili, le norme stabilite da Confindustria e da ANCE in materia di bilancio delle Associazioni aderenti.

TITOLO QUINTO

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 30- DURATA/SCIOGLIMENTO

Ance Toscana Costa è costituita a tempo indeterminato.

Può essere sciolta in seguito a deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci, espressamente convocata, con il voto favorevole di almeno tre quarti della totalità dei voti attribuiti all'Assemblea.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Antonio Legnani".

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Michele Costa".

L'Assemblea che delibera lo scioglimento di ANCE Toscana Costa, nomina anche uno o più liquidatori e stabilisce le modalità della devoluzione delle eventuali attività patrimoniali nette.


Le attività patrimoniali residue sono devolute ad altre associazioni con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo previsto dalla legge e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART.31 - RICHIAMO ALLO STATUTO DI CONFINDUSTRIA LIVORNO E MASSA CARRARA


Per quanto non previsto nel presente Regolamento in merito alle attribuzioni ed al funzionamento di ANCE Toscana Costa, si fa rinvio alle norme contenute nello Statuto dell'ANCE nazionale e, in quanto compatibili, alle disposizioni dello Statuto di Confindustria Livorno e Massa Carrara, nel cui ambito ANCE Toscana Costa è operante.

ART. 32 - CONTROVERSIE

Eventuali controversie insorgenti tra Ance Toscana Costa e Confindustria Livorno e Massa Carrara sull'interpretazione del presente Regolamento sono demandate, in prima istanza, ai rispettivi Proviviri; in caso di mancata risoluzione, la questione è sottoposta all'esame congiunto dell'ANCE e della Confindustria, che assumeranno le decisioni e le iniziative conseguenti.



**Regolamento di Attuazione
per l'elezione delle cariche di
ANCE TOSCANA COSTA**



Approvato dall'Assemblea di ANCE Livorno del 18 settembre 2018
e dall'Assemblea di ANCE Massa Carrara del 1 febbraio 2019

**TITOLO I
CARICHE ASSOCIATIVE**

CAPO I - Principi generali

1. Gratuità generalizzata delle cariche; comprovate situazioni difformi costituiscono causa di decadenza automatica, deliberata dal Consiglio Direttivo (ai sensi dell'Art. 13) o dai Probiviri (ai sensi dell'Art. 23) e non ricorribile.
2. Rotazione - durata massima dei mandati:
 - Presidente: 4 anni massimo senza possibilità di ulteriori rielezioni;
 - Vice Presidenti: 8 anni consecutivi (4+4) con possibilità di ulteriori rielezioni allo stesso titolo solo dopo una *vacatio* di almeno un mandato quadriennale;
 - componenti organi direttivi e di controllo: 12 anni consecutivi (4+4+4) con possibilità di ulteriori rielezioni allo stesso titolo solo dopo una *vacatio* di almeno un mandato quadriennale. Fanno eccezione i Probiviri ed i Garanti Contabili se eletti ai sensi dell'Art. 12 secondo comma, che non hanno limitazioni nel rinnovo dei mandati;
3. Ai fini della rotazione, le cariche ricoperte per un tempo superiore alla metà del mandato si intendono rivestite per l'intera durata del mandato.

CAPO II - Requisiti di accesso


1. In caso di concorso alle cariche sociali possono essere immessi in lista solo coloro che rispettano i requisiti di cui all'Art. 12 del Regolamento.
2. Per ogni carica associativa, non possono candidarsi coloro che abbiano riportato condanne, anche non passate in giudicato, per le figure di reato individuate dal Codice etico di ANCE e/o Confindustria, intese come particolarmente lesive dell'immagine delle organizzazioni confederali nonché coloro per i quali è in corso l'applicazione di misure interdittive; non possono altresì candidarsi coloro che evidenziano situazioni di incompatibilità rispetto al divieto di cumulare cariche associative secondo quanto previsto all'Art. 13 del Regolamento e/o secondo lo Statuto di Confindustria Livorno Massa Carrara.
3. Per i Probiviri ed i Garanti Contabili, qualora non rappresentanti di impresa associata, ai fini dell'eleggibilità si fa riferimento alle sole cause ostative di cui al comma precedente;

**TITOLO II
ELEZIONI**

CAPO I - Formazione delle liste per l'elezione dei rappresentanti nelle cariche sociali;

1. Opportuno raccogliere un numero di candidati superiore ai seggi da ricoprire per tutte le cariche elettive. In caso di oggettiva e verificata impossibilità, la Segreteria propone al Consiglio Direttivo, che determina a tal proposito, o una proporzionale riduzione dei seggi disponibili o, alternativamente, l'effettuazione delle elezioni mediante liste aperte con possibilità di esprimere preferenze ulteriori rispetto alle candidature raccolte. Fa eccezione la candidatura per l'elezione a Presidente + Vice Presidenti, che può essere anche singola (singolo Gruppo).

2. Il numero di preferenze esprimibili in fase di votazione non può superare i 2/3 degli eligendi, arrotondato all'unità superiore, salvo il caso della votazione per l'elezione delle cariche di cui all'Art. 20 e 21 del Regolamento, che prevede la preferenza ad un solo Gruppo.
3. Il numero massimo delle preferenze esprimibili per la singola carica elettiva, è adeguatamente evidenziato sulla scheda di votazione.
4. Modalità preferenziale di raccolta per formazione delle liste per **Presidente + Vice Presidenti**:
 - autocandidature espresse dalla base associativa comprendenti i nomi dei Vicepresidenti proposti, da far pervenire alla Commissione di Designazione di cui all'Art. 24 del Regolamento, nei modi e nei tempi previsti nella comunicazione di avvio delle consultazioni, trasmessa a cura della Commissione stessa;
5. Modalità preferenziale di raccolta per formazione delle liste per **Consigliere**:
 - autocandidature espresse dalla base associativa da far pervenire alla Segreteria di cui all'Art. 26 del Regolamento, nei tempi indicati nella convocazione dell'Assemblea elettiva;
6. Modalità preferenziale di raccolta per formazione delle liste per **Garante Contabile**:
 - candidature dalla base associativa anche a seguito di sollecitazione del Presidente, dei Vicepresidenti e/o della Commissione di Designazione di cui all'Art. 24 del Regolamento, da far pervenire alla Segreteria di cui all'Art. 26 del Regolamento, nei tempi indicati nella convocazione dell'Assemblea elettiva; E' possibile indicare anche terzi esterni, purché in possesso di competenze specifiche rispetto al ruolo da ricoprire. In quest'ultimo caso, la disponibilità del terzo è verificata prima dell'Assemblea elettiva..
Tra le candidature pervenute - anche in ragione dell'esperienza e dei requisiti professionali posseduti dai candidati - sono individuati almeno due Candidati Presidenti, tenendo conto della opportuna rappresentanza provinciale;
7. Modalità preferenziale di raccolta per formazione delle liste per **Tesoriere**:
 - candidature dalla base associativa anche a seguito di sollecitazione del Presidente, dei Vicepresidenti e/o della Commissione di Designazione di cui all'Art. 24 del Regolamento, da far pervenire alla Segreteria di cui all'Art. 26 del Regolamento, nei tempi indicati nella convocazione dell'Assemblea elettiva.
Sono preferibilmente individuati almeno due Candidati Tesorieri per ambito territoriale;
8. Modalità preferenziale di raccolta per formazione delle liste per **Proboviro**:
 - candidature dalla base associativa anche a seguito di sollecitazione del Presidente e/o dei Vicepresidenti, da far pervenire alla Segreteria di cui all'Art. 26 del Regolamento, nei tempi indicati nella convocazione dell'Assemblea elettiva riferita ai Proviviri. Preferibile far ricadere la scelta su rappresentanti di imprese che abbiano particolari caratteristiche di affidabilità ed esperienza associativa.
I Probiviri sono sempre eletti in numero paritetico, secondo liste separate che assicurano la presenza minima di 2 candidature per la provincia di Livorno e 2 per la provincia di Massa Carrara.
9. Avvio delle consultazioni: L'avvio delle consultazioni per la carica di Presidente + Vice Presidenti è annunciata alle aziende associate, con specifica lettera della Commissione di Designazione, inoltrata entro 15 giorni dall'insediamento della Commissione stessa. La lettera include:
 - la comunicazione di avvio del processo di consultazione;
 - il calendario degli incontri di cui al Capo II Punto 1 e le eventuali modalità alternative di audizione dei soci;
 - le modalità ed il termine entro il quale gli interessati possono far pervenire le candidature e le modalità di formalizzazione delle stesse;

- 
- l'informativa preventiva sul rinnovo delle altre cariche elettive oggetto dell'Assemblea, con indicazione della data della stessa (o del periodo di presunto svolgimento, se non già determinata), con richiamo al fatto che le modalità e le tempistiche di inoltro delle candidature, sono contenute nella Convocazione, inoltrata nei tempi previsti dall'Art. 15 del Regolamento;
10. Prima dell'Assemblea, le candidature pervenute entro i termini previsti nella comunicazione stessa, sono opportunamente verificate anche ai fini del possesso dei requisiti di cui al precedente Titolo I Capo II, con la conseguente formazione delle liste. L'eventuale esclusione dalle liste elettorali a seguito delle verifiche effettuate può essere appellata facendo ricorso:
 - ai Proviviri di Confindustria Livorno e Massa Carrara, nei casi che riguardano la candidatura alla carica di Proboviro di ANCE Toscana Costa;
 - ai Proviviri di ANCE Toscana Costa (se presenti) o ai Proviviri di Confindustria Livorno e Massa Carrara, negli altri casi;
 11. Verbalizzazioni: Le operazioni elettive sono curate e verbalizzate dalla Segreteria di ANCE Toscana Costa; Nel caso di svolgimento di procedure elettive a distanza, mediante apparato di Videoconferenza (secondo quanto previsto dall'Art. 15 del Regolamento), la Segreteria di ANCE Toscana Costa fa pervenire - per tempo - alla Delegazione di Confindustria Livorno e Massa Carrara dalla quale avviene il collegamento, il materiale necessario alla votazione ed individua un addetto che curi le operazioni a distanza ed invii tempestivamente le informazioni ed il materiale alla Segreteria stessa.
 12. Definizione delle schede elettorali: Alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle candidature, nei casi di Assemblea elettiva diversa da quella per i Proviviri, la Commissione di Designazione - in base alle disponibilità raccolte - determina le liste elettorali ed il numero delle preferenze esprimibili per ciascuna. Nell'Assemblea elettiva per la carica di Proboviro, la verifica è compiuta dalla Segreteria di cui all'Art. 26.

CAPO II - Procedura per l'elezione del Presidente

1. Consultazioni: la Commissione di designazione di cui all'Art. 24 del Regolamento, mette a disposizione degli associati uno specifico indirizzo di posta elettronica e predispone un calendario di incontri che prevede almeno 3 date antecedenti alla scadenza per la formalizzazione delle candidature. Successivamente invia a tutti gli associati la lettera di cui Titolo II, Capo I, punto 6.
2. Sono ammesse modalità alternative alla audizione personale dei soci - in grado di garantire riservatezza e riconducibilità delle opinioni espresse - come audio e videoconferenze, mail riservate e lettere personali; non accettati i fax.
3. Ammesso il temporaneo funzionamento della Commissione anche con la presenza di 2 soli componenti; in caso di impedimento definitivo si procede necessariamente ad integrare la Commissione.
4. Il candidato/candidati hanno la possibilità di far pervenire alla Commissione di Designazione o al momento dell'invio della candidatura o durante le Consultazioni di cui al punto 1, proprie dichiarazioni programmatiche, che saranno rese disponibili alla base associativa, prima dell'Assemblea, con le modalità stabilite dalla commissione stessa.
5. Non ammessa, in ogni caso, la presentazione diretta di altre candidature in sede di Assemblea ancorché derivanti da associati iscritti successivamente alla chiusura del periodo di consultazione;
6. Nell'Assemblea elettiva: scrutinio segreto inderogabile anche in caso di un unico candidato (in questo caso con scheda recante il nominativo del candidato Presidente e dei due Vicepresidenti proposti, con espressione di voto alternativa di approvazione / non approvazione); In caso di

due o più candidati predisposizione di schede con relativi nominativi (Presidente e Vicepresidenti collegati), elencati in ordine alfabetico.

7. Il Presidente ed i Vicepresidenti collegati (Gruppo), sono eletti a maggioranza dei voti presenti direttamente o per delega:
 - a. *Gruppo unico*: In caso di mancata approvazione della candidatura del singolo gruppo (Presidente e Vicepresidenti), la proposta si intende respinta. L'Assemblea è quindi sciolta e la Commissione di designazione avvierà nuove consultazioni. In caso di parità tra i voti favorevoli e contrari, ripetizione immediata della votazione. Se anche alla seconda votazione permane la parità tra favorevoli e contrari, l'Assemblea è sciolta con rinvio a nuova data; la Commissione di designazione avvierà nuove consultazioni.
 - b. *Presenza di due Gruppi*: E' eletto il Gruppo che ottiene maggiori voti; In caso di parità di voti, immediata ripetizione della votazione. In caso di ulteriore parità, l'Assemblea è sciolta con rinvio a nuova data; la Commissione di designazione avvierà nuove consultazioni.
 - c. *Presenza di tre o più Gruppi*: E' eletto il Gruppo che ottiene maggiori voti; in caso di parità tra due o più Gruppi, ballottaggio tra i maggiormente votati; In caso di ulteriore parità, l'Assemblea è sciolta con rinvio a nuova data; la Commissione di designazione avvierà nuove consultazioni.

CAPO III – Procedura per l'elezione del Tesoriere

1. Le candidature pervenute alla Segreteria dovranno essere suddivise in due liste separate che compongano due schede elettorali ognuna delle quali rappresentante uno dei due ambiti territoriali provinciali;
2. Dopo l'elezione del Presidente l'Assemblea procede all'elezione del Tesoriere – a maggioranza – sulla lista dei candidati facente riferimento all'ambito territoriale del Presidente stesso;
3. In caso di parità di voti, votazione aperta su entrambe le liste di candidati.
4. Modalità di svolgimento dell'elezione: scrutinio segreto inderogabile

CAPO IV – Procedura per l'elezione del Consiglio Direttivo

1. In base al numero delle candidature eleggibili pervenute, è stabilito preventivamente il numero dei Consiglieri che faranno parte del Consiglio. Fermo restando il limite massimo di 9 componenti, il numero dei Consiglieri corrisponderà a quello delle candidature complessivamente pervenute – se dispari – oppure al primo numero dispari inferiore, se pari.
2. Determinato il numero massimo di componenti del Consiglio, la rappresentatività territoriale sarà garantita dalla seguente formula (arrotondata all'unità per difetto o per eccesso):

- Numero dei Consiglieri per la Provincia di Livorno = $(NC \times TV-LI) / TVC$
- Numero dei Consiglieri per la Provincia di Massa Carrara = $(NC \times TV-MS) / TVC$

Dove:

NC = Numero dei Componenti il Consiglio Direttivo in base al punto 1;

TV-LI = Totale dei Voti esprimibili dagli iscritti al Registro delle Imprese di cui all'Art. 10 del Regolamento inerente l'Area della Provincia di Livorno;

TV-MS = Totale dei Voti esprimibili dagli iscritti al Registro delle Imprese di cui all'Art. 10 del Regolamento inerente l'Area della Provincia di Massa Carrara;

TVC= Totale complessivo dei Voti esprimibili dalla base associativa iscritta al Registro delle Imprese di cui all'Art. 10 del Regolamento



Nel caso in cui il numero dei seggi a disposizione di un ambito territoriale sia superiore alle candidature pervenute da tale ambito, potrà essere prevista – alternativamente - o l'apertura dei posti vacanti con possibilità di esprimere preferenze ulteriori rispetto alle candidature raccolte (ai sensi del Titolo II, Capo I primo comma), o la proporzionale riduzione dei seggi per entrambi gli ambiti territoriali.

3. Le candidature pervenute dovranno essere inserite nella scheda elettorale suddivise in due liste alfabetiche, ciascuna contenente i candidati appartenenti ad uno specifico ambito provinciale (e gli eventuali spazi bianchi corrispondenti ai seggi aperti). Ogni elettore potrà votare un numero massimo di preferenze pari a 2/3 del totale dei candidati di ciascuna lista, compresa l'eventuale indicazione dei candidati fuori lista.
4. Il numero massimo dei voti esprimibili per ognuna delle due liste – pena la nullità della scheda – è indicato nella scheda elettorale stessa;
5. Per ognuna lista, sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze sino a concorrenza del numero massimo di seggi spettanti ad ogni ambito territoriale;
6. In caso di parità tra due o più candidati, per ciascuna lista, si procederà immediatamente al ballottaggio;
7. Modalità di svolgimento dell'elezione: scrutinio segreto inderogabile

CAPO V – Procedura per l'elezione dei Garanti Contabili;

1. Le candidature pervenute – che dovranno essere in numero superiore a cinque, tra le quali la Commissione di Designazione avrà individuato i due candidati Presidenti - saranno inserite in una scheda elettorale che riporterà da un lato i due candidati Presidenti e dall'altro la lista alfabetica dei candidati alla carica di Garante Contabile;
2. Ogni elettore dovrà indicare, pena la nullità della scheda - un solo Presidente;
3. Ogni elettore potrà poi votare un numero massimo di preferenze pari a 2/3 del totale dei candidati alla carica di Garante Contabile;
4. Il numero massimo dei voti esprimibili per la carica di Garante Contabile – pena la nullità della scheda – è indicato nella scheda elettorale stessa;
5. E' eletto alla carica di Presidente del Collegio dei Garanti Contabili il Candidato che ha ottenuto maggiori preferenze, in caso di parità si procederà immediatamente a nuova votazione e/o ballottaggio;
6. Sono eletti alla carica di Garanti Contabili effettivi i due candidati che hanno ottenuto maggiori voti e, successivamente, i supplenti; in caso di parità si procederà immediatamente a nuova votazione e/o a ballottaggio;

TITOLO VI PROBIVIRI

CAPO I - Collegio arbitrale: ricorso introduttivo e costituzione collegio

1. Il Collegio arbitrale viene attivato con la presentazione di un ricorso alla segreteria dei Probiviri entro 60 giorni dai fatti ritenuti pregiudizievoli. Il termine per l'impugnazione delle sanzioni è di 10 giorni dalla loro comunicazione.

*Maria Elena*⁵

Stefano

2. Contenuti del ricorso: sintesi dei motivi e delle richieste di intervento, indicazione del Proboviro di fiducia tra i Probiviri eletti in Assemblea.
3. Il deposito cauzionale obbligatorio deve essere versato mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato a progetti speciali. L'importo del deposito cauzionale è stabilito nel 20% del contributo associativo minimo. La copia della ricevuta di avvenuto bonifico deve essere depositata unitamente al ricorso.
4. Notifica del ricorso da parte della segreteria alla controparte e richiesta di nomina del Proboviro di fiducia entro i 10 giorni successivi; rifiuto o immotivato ritardo costituiscono grave inadempienza agli obblighi associativi e comportano automatica soccombenza nel giudizio arbitrale.
5. Possibilità di rifiutare l'incarico arbitrale solo per gravi motivi personali o nei casi previsti dal Codice di procedura civile; possibilità di ricasazione nei casi e con le modalità previste dal Codice di procedura civile, con decisione degli altri componenti il Collegio. La presentazione di un'istanza di ricasazione per fini prettamente dilatori e basata su motivi infondati costituisce grave inadempienza agli obblighi associativi e comporta automatica soccombenza nel giudizio arbitrale.
6. Individuazione del Presidente del collegio da parte dei 2 Probiviri nominati dalle parti; in caso di dissenso, nomina richiesta al Presidente del Tribunale di Livorno che provvederà alla scelta tra i restanti Probiviri eletti dall'Assemblea.
7. Formale costituzione del Collegio arbitrale non oltre i 10 giorni successivi, con apertura della fase istruttoria.

CAPO II - Collegio arbitrale: istruttoria e decisione

1. Discrezionalità di procedura e di mezzi istruttori; possibilità di disporre audizioni personali ed esibizione di documenti.
2. Comunicazione da parte del Collegio arbitrale ai Probiviri di ANCE della controversia ad esso demandata; il Collegio dei Probiviri di ANCE, di propria iniziativa o su richiesta del collegio arbitrale, può fornire elementi di orientamento per la composizione delle controversie stesse.
3. La decisione del Collegio è emessa, anche a maggioranza, entro 60 giorni dalla data della sua costituzione, prorogabili per ulteriori 30 giorni. Facoltà per il Proboviro dissenziente di non sottoscrivere il lodo.
4. Trascorso il termine massimo per la decisione, caducazione degli atti compiuti per superamento del termine da attivare su istanza della parte interessata.
5. Comunicazione del lodo alle parti interessate entro 10 giorni dalla data della deliberazione.
6. Possibilità di appello del lodo al collegio arbitrale dei Probiviri confederali con presentazione del ricorso alla segreteria entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data della relativa comunicazione.
7. In caso di errori materiali o di calcolo, possibilità di correzione del lodo su istanza di parte o d'ufficio dallo stesso Collegio.

CAPO IV - Sospensione dei termini procedurali e segreteria

1. Tutte le procedure davanti ai Probiviri sono sospese dal 1° al 31 agosto e dal 24 dicembre al 6 gennaio di ogni anno.
2. La segreteria dei Probiviri è assegnata al Direttore di Confindustria Livorno e Massa Carrara o ad altra risorsa della tecnostuttura appositamente delegata. La segreteria raccoglie in un volume quadriennale i lodi emessi.